

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 15 ottobre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7685 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 ottobre 2019 n. 7685 della Commissione gestione e finanze,

decreta:

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 27 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

Art. 31 cpv. 2 e cpv. 2^{bis} (nuovo)

²Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

^{2bis}Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

Art. 71 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

Art. 77 cpv. 7 (nuovo)

⁷Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

- a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
- b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.

Art. 199 cpv. 2 lett. a)

- a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;

Art. 216a

Abrogato

2. Calcolo provvisorio

Art. 252a ¹L'autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d'ufficio o su richiesta del contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile secondo l'articolo 252.

²Dopo l'emissione del calcolo provvisorio, l'autorità fiscale può procedere con l'iscrizione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.

**Obbligo di deposito
1. Obbligo di pagamento del deposito****Art. 253a cpv. 1 e 5**

¹Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell'articolo 124, l'alienante deve versare allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante:

- a) il 4 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
- b) il 5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni;
- c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

In alternativa l'alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934, almeno della durata del deposito.

⁵Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l'autorità fiscale ha la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.

2. Obbligo di riversamento del deposito

Art. 253b (nuovo) ¹In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni dalla sua ricezione.

²Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarsi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

³Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

⁴L'autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell'alienante. È riservato l'articolo 253a capoverso 5.

Doveri del notaio**Art. 254 cpv. 2^{bis}**

^{2bis}Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.

Art. 257 cpv. 1 lett. d)

d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;

Art. 277 cpv. 4

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36, 37c e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento, rispettivamente al momento dell'investimento nella società di capitali o cooperativa innovativa. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 77 capoverso 7 che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.

Bellinzona, 15 ottobre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 18 dicembre 2019 n. 306)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli
